FOGLIO INFORMATIVO

Poliza Titoli Fondi e Sicav

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Centro Lazio Credito Cooperativo

Sede legale Viale della Vittoria, 21 – 00036 Palestrina (RM) – Tel. 06.953001 – Fax 06.9535188

Tel. 06.953001 – Fax 06.9535188

Email: info@bancacentrolazio.net - Sito Internet: www.bancacentrolazio.net

Registro delle imprese della CCIAA di Roma n. 201/09

Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 454 - Cod. ABI 08716.3

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161183

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

La custodia e amministrazione di titoli è un contratto con il quale la banca custodisce e amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali titoli, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli e versamento per costituenda società) e in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Nello svolgimento del servizio, la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Alla custodia e amministrazione di titoli è solitamente collegata la prestazione dei servizi e delle attività di investimento in strumenti finanziari.

La custodia e amministrazione di titoli è un prodotto sicuro. Il rischio principale è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

Ulteriore rischio è rappresentato dal rischio di controparte, cioè all'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla prestazione del servizio. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 20.000 euro per i crediti connessi con operazioni di investimento, derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e amministrazione di titoli, in quanto accessorio ad operazioni di investiment.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE	€	0,00
INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA	€	0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

BOLLI / Altri soggetti / Imposta Ordinaria	secondo normativa tempo per tempo vigente
BOLLI / Persona fisica / Imposta Ordinaria	secondo normativa tempo per tempo vigente
DIRITTI DI CUSTODIA / G/A:Obbligazioni italia	
DIRITTI DI CUSTODIA / G/A: TUTTI i TITOLI	
DIRITTI DI CUSTODIA / G/A:Titoli di stato e garant.	
DIRITTI DI CUSTODIA / Obbligazioni estere	

DIRITTI DI CUSTODIA / G/A: Azioni Italia	
DIRITTI DI CUSTODIA / G/A: Azioni estere	
SPESE ESTINZIONE POLIZZA	
Periodicità addebito spese di custodia	Semestrale
COMMISSIONI CONTROPARTIT / BOT / FINO A 80 GIORNI	
COMMISSIONI PREN. BOT / FINO A 80 GIORNI	
DA 81 A 170 GIORNI	
DA 171 A 330 GIORNI	
DA 331 A 5 ANNI	
Commissioni Ricezione e Trasmissione ORDINI / Azioni	
BOT	
Obbligazionario estero	
Obbligazioni di stato Italia	
Altri mercati esteri / Obbligazioni	
Altri mercati esteri / Obbligazioni di stat	
Mercato Italiano / Obbligazioni	
Mercato Italiano / Obbligazioni di stat	
COMMISSIONE SOTTOSCRIZIONE TIT / GENERICHE	
SPESE DI NEGOZIAZIONE / Eseguito normale	
Eseguito normale / Pronti contro Termin	
Eseguito normale / Mercato dei premi	
Non eseguito normale	
SPESE OPERAZ. DI GESTIONE / Giro titoli tra Polizze	
Ritiro Titoli	
Registrazione Vincolo	
Trasferim. AD altro istituto	
Vincolo titoli a Garanzia	
RECUPERO SPESE / GENERICHE	
SPESE SU RIMBORSI / Stacco cedole	
SPESE SU RIMBORSI IN VALUTA / Stacco cedole	
COMM. PER SPEZZATURE RO / Obbligazioni di stato Italia	
COMM. PER SPEZZATURE CTP / Obbligazioni di stato Italia	
Spese relative a Fiscalità USA	
Spese operazioni di capitale mediante ICCREA Banca	€ 2,00
Commissione per Vendita e contestuale riacquisto di Titoli di Stato ed Obbligazionari	0,30% (0,15% vendita + 0,15% acquisto)
Cessione fuori mercato titoli in default	€ 0,025 per azione - Min € 30,00 - Max € 120,00)
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
Spese vive	recuperate nella misura effettivamente sostenuta

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 giorno da fornire mediante lettera raccomandata A.R.,, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla banca in relazione a un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplina vigente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 3 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ufficioreclami@bancacentrolazio.net, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento se riguardano il rapporto di custodia e amministrazione di titoli ovvero entro 60 giorni se riguardano la prestazione di servizi o attività di investimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i predetti termini, può rivolgersi:
• all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se il reclamo ha ad oggetto il servizio di custodia e amministrazione di titoli. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
• qualora cliente al dettaglio, all'Arbitro Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob, se il reclamo ha ad oggetto la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi o attività di investimento, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie concernenti i contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra professionista e consumatore residenti nell'Unione Europea. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Oltre alla procedura innanzi all'ABF o all'ACF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo può essere esperito ricorrendo all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Consob ed alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.
Se il cliente intende rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF per le controversie sul deposito a custodia e amministrazione di titoli, all'ACF per le controversie relative alla prestazione dei servizi o attività di investimento, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario ovvero presso uno degli altri organismi di mediazione, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

LEGENDA

Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi d'interesse, etc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, etc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con scritturazioni contabili.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, de materializzati e non, presso società autorizzate.